

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

“Litis denuntiatio” vs “vocatio in ius”: nel giudizio con una pluralità di parti in cause scindibili, la notifica dell'impugnazione comporta la condanna alle spese?

In un giudizio svoltosi con una pluralità di parti in cause scindibili, e cioè in cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell'impugnazione e la sua conoscenza assolvono alla funzione di *litis denuntiatio*, volta a far conoscere al destinatario l'esistenza di un'impugnazione al fine di consentirgli di proporre impugnazione incidentale nello stesso processo (ove non esclusa o preclusa, e garantire così la concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza). A tale stregua, il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione, non sussistendo pertanto i presupposti per la pronuncia in suo favore della condanna alle spese a norma dell'art. 91 c.p.c., che esige la qualità di parte, e perciò una “*vocatio in ius*”, e la soccombenza.

NDR: in senso conforme Cass. 21/3/2016, n. 5508, Cass. 16/2/2012, n. 2208, Cass., 16/4/2007, n. 9002, Cass., 23/4/2001, 5977.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 14.2.2019, n. 4352

...omissis...

Svolgimento del processo

Con sentenza del 20/4/2016 la Corte d'Appello di Catania ha rigettato il gravame in via principale *omissis* – la prima proprietaria del veicolo Fiat 500 condotto dal secondo – nonché parzialmente accolto quello in via incidentale spiegato dalla società X ASSICURAZIONE S.A. in relazione alla pronuncia Trib. Catania n. 138/2009, di parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti del sig. *omissis*, della società X ASSICURAZIONE S.A. e del Comune di Mascalucia - di condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di sinistro stradale *omissis*. Avverso la suindicata pronuncia della corte di merito *omissis* propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria. Resistono con separati controricorsi la società X ASSICURAZIONE S.A. e il Comune di Mascalucia.

Motivi della decisione

Va pregiudizialmente osservato che il Comune di Mascalucia ha prodotto memoria ex art. 378 c.p.c. pervenuta alla Cancelleria di questa Corte solo in data 7/5/2018, e pertanto tardivamente.

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano violazione dell'art. 332 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali sostenute dal Comune di Mascalucia "nonostante avesse accertato e dichiarato che la notificazione dell'atto dall'appello" a quest'ultimo effettuata "non costituiva una *vocatio in ius*, bensì una semplice *denuntiatio litis*". Lamentano avere la corte di merito erroneamente interpretato l'art. 332 c.p.c. giacchè, in ossequio al "generale principio di economicità processuale", e versandosi, nella fattispecie in esame "in ipotesi di cause scindibili, la notifica dell'appello e la sua conoscenza assolvono alla funzione di *litis denuntiatio*", non divenendo "il destinatario dell'impugnazione... parte in tale fase solo per il fatto di aver ricevuto la notifica dell'appello".

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in un giudizio svoltosi con una pluralità di parti in cause scindibili, e cioè in cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell'impugnazione e la sua conoscenza assolvono alla funzione di *litis denuntiatio*, volta a far conoscere al destinatario l'esistenza di un'impugnazione al fine di consentirgli di proporre impugnazione incidentale nello stesso processo (ove non esclusa o preclusa, e garantire così la concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza. A tale stregua, il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione, non sussistendo pertanto i presupposti per la pronuncia in suo favore della condanna alle spese a norma dell'art. 91 c.p.c., che esige la qualità di parte, e perciò una "*vocatio in ius*", e la soccombenza (v. Cass. 21/3/2016, n. 5508; Cass. 16/2/2012, n. 2208; Cass., 16/4/2007, n. 9002; Cass., 23/4/2001, 5977).

Orbene, a fronte delle riportate doglianze del Comune di Mascalucia, il quale "instava per l'inammissibilità del gravame a motivo della mancata impugnazione del capo di sentenza che aveva escluso qualsiasi responsabilità e comunque per il suo rigetto nel merito", dopo aver dato atto "che non è stata censurata la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha escluso la responsabilità del Comune di Mascalucia", la corte di merito ha, nell'impugnata sentenza, per altro verso sottolineato che "la notifica dell'atto di appello va ricondotta alla cosiddetta "*denuntiatio*" prevista dall'art. 332 c.p.c. per cui va esclusa la temerarietà invocata dalla difesa del Comune, ma le spese processuali di questo grado si regoleranno secondo il principio di causalità". Ne consegue che nella specie non ricorrevano invero i presupposti per la condanna dei

ricorrenti al pagamento delle spese di lite del grado di appello in favore del Comune di Mascalucia, non essendovi stata vocatio in ius di quest'ultimo, e conseguentemente soccombenza nei suoi confronti.

Con il 2 motivo i ricorrenti denunziano violazione dell'art. 132 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si dolgono che, "sotto l'apparenza di una motivazione che sembrerebbe rispettare i canoni di cui all'art. 132 c.p.c.", la corte di merito abbia "in realtà... consegnato delle ragioni apodittiche, prive di approfondimento del tema d'indagine, superficiali ed approssimative, riportandosi sic et simpliciter alle conclusioni del C.T.U, da intendersi integralmente richiamate, senza aver svolto alcun sillogismo e senza aver concretamente spiegato perchè ha inteso condividere le valutazioni del CTU che ha fondato le proprie deduzioni su un criterio probabilistico minore, e su protocolli obsoleti, anzichè quelle del C.T.P., che invece, le ha fondate su un criterio probabilistico maggiore, riferendosi a protocolli e linee guida aggiornate e maggiormente accreditate dalla comunità scientifica, con riferimento ai metodi diagnostici da seguire". Lamentano essersi "in presenza di una motivazione meramente apparente", avendo la corte di merito adottato una "frase di stile che rappresenta un'incondizionata adesione alle risultanze peritali, alle risultanze cioè di un oggetto che, per quanto dotato di particolari cognizioni e competenze, è pur sempre esterno all'organizzazione giudiziaria e non può essere ad esso demandata la decisione della causa, sotto alcun profilo, perchè è il magistrato che deve (dovrebbe), valutare, interpretare ed analizzare i dati da lui forniti". Si dolgono che "nell'aderire alle conclusioni del CTU, demandando di fatto ad esso la decisione su un punto centrale della causa (questione), senza aver espresso alcun giudizio sui rilievi mossi dal consulente di parte, la Corte d'Appello è incorsa in un'anomalia motivazionale, un'omissione dell'esame del fatto ampiamente dibattuto, una "non motivazione" poichè il Giudice non ha espresso alcuna ragione del suo convincimento e non è dato cogliere il processo logico seguito, in quanto avrebbe dovuto indicare i dati obiettivi sui quali ha ritenuto di fondare la propria motivazione".

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Va anzitutto premesso che deve ribadirsi il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale il CTU, pur non esercitando funzioni giudiziarie in senso tipico svolge, nell'ambito del processo, una pubblica funzione quale ausiliare del giudice nell'interesse generale e superiore della giustizia, rispondendo penalmente, disciplinarmente e civilmente della prestata attività, con obbligo di risarcire il danno cagionato in violazione dei doveri connessi all'ufficio (v. Cass., 18/9/2015, n. 18313; Cass., 5/8/2010, n. 18170; Cass., 8/5/2008, n. 11229. E già Cass., 25/5/1973, n. 1545).

Deve sotto altro profilo sottolinearsi che come questa Corte ha avuto ripetutamente modo di affermare il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicchè non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiararsi di condividere il merito, limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (cfr. Cass., 11/05/2012, n. 7364; Cass., 4/5/2009, n. 10222; Cass., 20/5/2005, n. 10668).

Orbene, nel ravvisare infondata la doglianza degli odierni ricorrenti e allora appellanti "alla luce delle analitiche e condivisibili conclusioni del CTU -da intendersi qui integralmente richiamate e che non appaiono affatto affrettate e basate su flebili supporti scientifici come ritiene il CTP dell'appellante- il quale ha escluso la sussistenza della prova del nesso di causalità tra l'infezione ossea e l'incidente stradale, stante, fra l'altro, il rilevante intervallo di tempo tra l'incidente e l'insorgenza dell'infezione", dei suindicati principi la Corte di merito ha nell'impugnata sentenza fatto invero sostanzialmente corretta applicazione. Ha infatti recepito per relationem le conclusioni e i passi salienti dell'espletata CTU limitandosi a riconoscere quelle

conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, disattendendo le critiche dagli odierni ricorrenti e allora appellanti al riguardo mosse sulla base della CTP ("non appaiono affatto affrettate e basate su flebili supporti scientifici come ritiene il CTP dell'appellante"), invero dai medesimi odiernamente (quantomeno parzialmente) riproposte nel ricorso incidentale, con particolare riferimento alla ravvisata esclusione della "sussistenza della prova del nesso di causalità tra l'infezione ossea e l'incidente stradale, stante, fra l'altro, il rilevante intervallo di tempo tra l'incidente e l'insorgenza dell'infezione".

Emerge invero evidente, a tale stregua, come, di là della formale intestazione del motivo, gli odierni ricorrenti in via incidentale in realtà inammissibilmente si dolgano dell'asseritamente erronea valutazione delle emergenze probatorie, nonché di insufficiente od omessa motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso *ratione temporis* applicabile (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Senza sottacersi che già anteriormente alla modifica di tale articolo giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui il giudice dichiara di condividere il merito, è necessario che la parte allegghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo, indicandone quando e dove esse sono state formulate e trascrivendone (in ossequio al requisito richiesto all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) almeno i punti salienti, al fine di consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, giacchè, diversamente, una mera disamina come nella specie dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (v. Cass., 3/6/2016, n. 11482).

Alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto, dell'impugnata sentenza s'impone dunque – rigettato il 2 motivo – la cassazione in relazione.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2, la causa può essere decisa nel merito, disponendosi – ferme le altre statuizioni di cui all'impugnata sentenza – la compensazione tra gli appellanti e il Comune di Mascalucia delle spese di lite del grado.

Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, così decide: rigetta integralmente l'appello principale; accoglie parzialmente l'appello incidentale, e per l'effetto, dichiara che *omissis* sono responsabili del sinistro per cui è causa, il primo nella misura del 75 % il secondo nella misura del restante 25%; condanna *omissis* e la società X ASSICURAZIONE S.A. al pagamento in solido in favore dell' *omissis*, di Euro 3.481,00, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come determinati dal Tribunale; condanna *omissis* a restituire alla società X ASSICURAZIONE S.A. s.p.a. la differenza rispetto a quanto riscosso a titolo di provvisionale, maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo; compensa tra le predette parti le spese del doppio grado di giudizio nella misura della metà e condanna gli appellanti principali al pagamento della restante metà, in favore della X, che liquida nella misura indicata dal Tribunale per il 1 grado ed in Euro 3.821,00, oltre 15% per spese forfetarie iva e cpa come per legge per il 2 grado; pone le spese di CTU a carico di ciascuna delle parti nella misura della metà; dispone la compensazione delle spese di lite nel grado di appello tra gli appellanti e il Comune di Mascalucia. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com